

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2579

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ORSINI GIANFRANCO, REGGIANI, PELLICANI,  
MALVESTIO, ZAMBON**

*Presentata il 6 maggio 1981*

Modificazione della tabella A allegata al testo unico delle norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

ONOREVOLI COLLEGHI! — Più volte in passato, così come in questa legislatura, sono state avanzate proposte per la modifica delle circoscrizioni dei collegi elettorali per la elezione della Camera dei deputati, al fine di adeguarne la configurazione alle mutate necessità che con l'evolversi della società sono emerse.

Particolarmente utile pare, infatti, assicurare un diverso rapporto tra l'opera delle rappresentanze parlamentari e gli organi decisionali che i nuovi livelli partecipativi hanno creato e posto al servizio del cittadino.

A parte le considerazioni che potrebbero farsi in ordine all'ampiezza eccessiva di talune circoscrizioni e alle conseguenze negative che ne derivano, va rilevato che

l'avvento delle Regioni ha reso indubbiamente indispensabile — sempre nel rispetto delle singole, autonome competenze — un collegamento tra l'azione delle rappresentanze parlamentari e gli organismi regionali. Tale esigenza ha, del resto, trovato legittimazione a livello di Governo con la istituzione di Ministeri appositi ed a livello parlamentare con la costituzione della Commissione interparlamentare per i problemi regionali.

Detto collegamento viene a mancare, o quanto meno è reso estremamente difficile, per la provincia di Belluno che, pur appartenendo al Veneto, è tutt'ora legata, per quanto riguarda la elezione della Camera dei deputati, alla regione Friuli-Venezia Giulia, comprendendo la circoscri-

zione XI le province di Udine, Pordenone, Gorizia e Belluno.

Mentre il collegio senatoriale bellunese fa correttamente capo alla regione Veneto, è rimasta in piedi questa anomala situazione che pone i deputati bellunesi in chiara difficoltà nel curare i legittimi interessi del collegio elettorale che li ha espressi e della regione cui appartengono in quanto, per una parte non esistono i necessari supporti e raccordi con le istituzioni regionali e per l'altra si configura

in termini pratici, una carenza di legittimazione, mancando il collegamento elettorale.

Appare quindi evidente la opportunità di provvedere alla correzione della illogica situazione a beneficio di un più corretto rapporto tra elettori ed eletti.

La presente proposta mira quindi a trasferire la provincia di Belluno dalla XI alla X aggiungendosi alle province di Venezia e Treviso, pure esse appartenenti alla regione veneta.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Le circoscrizioni dei collegi elettorali X e XI, previste dalla Tabella A, allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente norme per la elezione della Camera dei deputati, sono così modificate:

Collegio X: Venezia, Treviso, Belluno;

Collegio XI: Udine, Gorizia, Pordenone.